



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e ss.mm.ii., che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 67 che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza -, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto, in particolare, il decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63, recante il "Regolamento di attuazione della disciplina legislativa dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale";

Vista la nota del 24.4.2019, prot. DAG n. 86773, con la quale il Ministero della Giustizia ha espresso la prevista intesa all'indizione dell'esame in discorso;

Ritenuto di dover indire una nuova sessione dell'esame di idoneità per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

DECRETA

Articolo 1

Esame di idoneità professionale revisione legale

1. E' indetta una sessione d'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
2. Con successivo avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale - concorsi ed esami del giorno 20 settembre 2019, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell'ora e della sede in cui le prove avranno luogo. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di esame sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati.

Articolo 2

Presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alle prove d'esame è presentata esclusivamente via internet, attraverso apposita applicazione informatica resa disponibile all'indirizzo <https://www.revisionelegale.mef.gov.it>, e seguendo le istruzioni ivi specificate.
2. La procedura di compilazione on-line dovrà essere completata entro le ore 23.59 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione all'esame è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l'accesso all'applicazione informatica predetta. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione all'esame che il candidato deve stampare, sottoscrivere con firma autografa e consegnare all'atto dell'identificazione il giorno della prima prova scritta, unitamente a copia di un valido documento di identità.
3. All'atto della compilazione della domanda, il candidato è tenuto al versamento on-line - tramite il nodo dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni denominato "PagoPA" accessibile nella fase di compilazione del modulo di iscrizione - del contributo per le spese di esame di cui all'articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nella misura di euro 100,00. Contestualmente, dovrà essere altresì assolto il bollo dovuto sulle istanze trasmesse in via telematica, nella misura di

euro 16,00, tramite il servizio @e.bollo che consente l'acquisto della marca da bollo digitale, anch'esso accessibile nella fase di compilazione del modulo di iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti PagoPA.

4. Nel solo caso in cui il candidato non intenda avvalersi dei servizi di pagamento elettronico resi disponibili dal nodo dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, lo stesso è tenuto, prima del completamento dell'istanza di partecipazione on-line, al pagamento del contributo per le spese di esame di cui all'articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nella misura di euro 100,00, esclusivamente mediante bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa, utilizzando il seguente IBAN: IT32M0760103200000033862038 (per i bonifici dall'estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando la causale: "Esame di idoneità professionale per la revisione legale anno 2019". La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di domanda on-line per l'ammissione alle prove d'esame deve essere riportato il tipo e il numero identificativo del bonifico effettuato (CRO). Dopo aver compilato la domanda di partecipazione tramite la procedura sopra indicata, il candidato - fermi restando i termini di presentazione di cui al comma 2 - dovrà effettuare la stampa della stessa, renderla conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo mediante apposizione per ciascun documento di una marca da bollo da euro 16,00 e sottoscriverla con firma autografa. Detta domanda dovrà essere spedita esclusivamente tramite servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Commissione esaminatrice presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - via di Villa Ada 55 - 00199 Roma. La data di presentazione del modulo cartaceo dell'istanza è stabilita dal timbro e data apposto dall'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande cartacee, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. È altresì ammessa la facoltà di avvalersi del pagamento elettronico per il solo contributo per le spese d'esame, fermo restando l'invio della domanda cartacea ai fini dell'assolvimento del bollo. Nei casi di cui al presente comma, non saranno prese in considerazione candidature presentate esclusivamente on-line, senza la trasmissione cartacea della domanda. Ugualmente non saranno prese in considerazione candidature per le quali risulta esclusivamente l'inoltro della domanda cartacea priva del numero identificativo rilasciato dal sistema informatico. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda cartacea, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.

5. Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all'esame. In caso di presentazione di più domande di ammissione, ai fini della partecipazione alla prova di

esame di idoneità professionale si terrà conto unicamente della domanda con data di protocollo più recente.

Articolo 3

Contenuto della domanda

1. Nella domanda, i candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dichiarano:
 - a. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
 - b. il luogo di residenza o domicilio (indirizzo completo, comune e codice di avviamento postale), l'indirizzo di posta elettronica e/o l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove esistente;
 - c. di aver conseguito un diploma di laurea tra quelli individuati all'articolo 2 del decreto del 20 giugno 2012, n. 145, ed in particolare:
 - laurea triennale appartenente a una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18) - Scienze economiche (L 33); laurea magistrale appartenenti a una della seguenti classi ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell'economia (LM 56), Scienze economiche aziendali (LM 77), Finanza (LM 16), Scienze della politica (LM 62), Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63), Giurisprudenza (LMG/01), Scienze statistiche (LM 82), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
 - classi di laurea previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni e integrazioni;
 - diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) è determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196;
 - titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del richiedente dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca;
 - per i soli soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del D.M. 19 gennaio 2016, n. 63, è ammesso il possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 3, comma 2 lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
 - d. di essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio previsto dall'articolo 16 del decreto del 20 giugno 2012, n. 146, ovvero di produrre, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestato di compiuto tirocinio, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 con la

quale il candidato attesta il regolare assolvimento di quanto previsto dal sopra citato regolamento; per i soggetti che hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, è ammessa la dichiarazione di essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio rilasciato ai sensi dell'articolo 14 del menzionato DPR n. 99/1998. Non costituiscono, in nessun caso, attestazioni di compiuto tirocinio le dichiarazioni rese dai "dominus" presso i quali il tirocinio è svolto.

e. (eventualmente) di aver diritto:

- i) all'esonero dalle prove scritte previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nonché dalle corrispondenti materie della prova orale, in ragione del superamento dell'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
- ii) all'esonero dalla prova scritta prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere b) del decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 gennaio 2016, n. 63, nonché dalle corrispondenti materie della prova orale, in quanto già abilitati all'esercizio della professione di avvocato.
- iii) all'esonero parziale, anche per singole prove, per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che hanno superato presso la Scuola Nazionale della Amministrazione un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo.

f. di aver effettuato il versamento relativo al contributo per le spese di esame di euro 100,00 di cui all'articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, secondo le modalità indicate nell'articolo 2.

2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione. Il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nel modulo di domanda corrisponde a verità e di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

3. Nel caso non sia possibile ricorrere alle dichiarazioni sostitutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, copie dei documenti attestanti il possesso delle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, dovranno essere prodotte unicamente a mezzo PEC all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it entro e non oltre 20 giorni successivi al termine di scadenza previsto dal comma 2.

4. Ogni cambiamento di indirizzo ed ogni altra comunicazione devono essere trasmesse alla Segreteria della Commissione esaminatrice per l'esame di idoneità professionale, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - via di Villa Ada 55 - 00199 Roma, esclusivamente a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R.

Articolo 4

Termini e modalità

1. I requisiti di ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine indicato all'articolo 2 del presente bando, nonché le domande incomplete o irregolari, ovvero prive della documentazione richiesta dall'articolo 3.
3. La Commissione esaminatrice verifica la regolarità delle domande di ammissione. I candidati non ammessi e quelli che non hanno diritto all'esonero parziale richiesto riceveranno apposita comunicazione scritta. L'elenco degli ammessi è depositato almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prove presso la segreteria della Commissione e pubblicati sul sito *www.revisionelegale.mef.gov.it*.
4. La Commissione esaminatrice può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura dell'esame, ove venga accertata, anche a campione, la mancanza dei requisiti. Qualora, anche a seguito del superamento delle prove d'esame, si accerti la mancanza dei requisiti di ammissione alla prova di idoneità professionale, l'Amministrazione si riserva di non ammettere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali o di disporre la cancellazione.
5. I candidati disabili devono dichiarare di essere portatori di handicap e, qualora lo ritengano opportuno, al fine di avvalersi dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'articolo 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, richiedere gli ausili e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove; in tal caso, anche successivamente all'invio della domanda cartacea, i medesimi dovranno trasmettere idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda. Al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti, la certificazione medica dovrà pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre 20 giorni successivi al termine di scadenza previsto dall'articolo 2, comma 2, del presente bando.
6. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolgono le prove d'esame attraverso idoneo documento di identità personale in corso di validità. Il candidato che non sia in possesso di idoneo documento di identità non è ammesso allo svolgimento delle prove.

7. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, che i candidati presenteranno dalle 9.00 alle ore 13.00 del giorno precedente l'inizio delle prove scritte, curando che su ciascuno dei testi sia indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita del candidato cui si riferiscono. Non è ammessa la consultazione dei principi professionali di riferimento, ove non contenuti in testi legislativi ufficiali.

Articolo 5

Programma di esame

1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte verteranno su una o più materie tra quelle elencate nei gruppi che seguono:

- prima prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema sulle materie scelte tra quelle di seguito indicate:
 - contabilità generale;
 - contabilità analitica e di gestione;
 - disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato
 - principi contabili nazionali e internazionali;
 - analisi finanziaria;
 - informatica e sistemi operativi;
 - economia politica, aziendale e finanziaria;
 - principi fondamentali di gestione finanziaria;
 - matematica e statistica
- seconda prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema sulle materie scelte tra quelle di seguito indicate:
 - diritto civile e commerciale;
 - diritto societario;
 - diritto fallimentare;
 - diritto tributario;
 - diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- terza prova scritta, vertente sulle materie tecnico-professionali e della revisione di seguito indicate:
 - gestione del rischio e controllo interno;
 - principi di revisione nazionali e internazionali;
 - disciplina della revisione legale;
 - deontologia professionale e indipendenza;
 - tecnica professionale della revisione

La terza prova comprende un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale.

2. La prova orale verterà su tutte le materie scelte tra quelle sopra elencate, ferma restando la disciplina degli esoneri di cui al regolamento approvato con il decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63.

Articolo 6

Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame

1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna prova scritta. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è depositato presso la segreteria della commissione esaminatrice.
2. Ai candidati ammessi alla prova orale è data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso per la presentazione alla prova orale è recapitato al candidato, presso uno dei contatti indicati nel modulo di domanda di ammissione e preferibilmente a mezzo PEC, almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova stessa.
3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico. La prova orale completa non può avere durata inferiore a quarantacinque minuti né superiore a sessanta minuti.
4. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d'esame delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene l'idoneità se raggiunge almeno i ventuno trentesimi di voto. Del voto complessivamente riportato è data comunicazione al candidato al termine della prova.
5. Al termine della sessione d'esame la Commissione pubblica l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato l'esame con il voto complessivamente riportato. Detto elenco, a firma del presidente e del segretario, è depositato presso la segreteria della Commissione esaminatrice.

Articolo 7

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alle prove di idoneità professionale, o comunque acquisiti a

tal fine dall'Amministrazione, è finalizzato all'espletamento delle attività necessarie per il corretto svolgimento delle prove stesse.

2. Il trattamento sarà curato dal personale preposto all'espletamento delle attività per lo svolgimento delle prove, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I predetti dati potranno essere comunicati a terzi limitatamente alla eventuale fornitura di specifici servizi elaborativi connessi allo svolgimento delle prove attitudinali.

3. Il conferimento di tali dati è necessario per la normale esecuzione delle attività e la loro mancata indicazione può precluderne il trattamento e comportare l'esclusione dalla prova attitudinale.

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Articolo 9

Norma di salvaguardia

1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applica quanto previsto dal decreto n. 63 del 19 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 103 del 4 maggio 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami e sul sito internet della revisione legale all'indirizzo <https://www.revisionelegale.mef.gov.it>.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO